

INFORMAZIONI NORMATIVE CHE REGOLANO LE PROCEDURE ELETTORALI

Si riportano di seguito le informazioni normative che regolano le procedure elettorali:

DPR. 221/05, art.2, commi 4, 5, 6:

Comma 4). *Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al Consiglio Nazionale indirla. Il Presidente del Consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il Presidente, il Vice Presidente ed almeno due scrutatori del Seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il Seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine o in altra sede prescelta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al Consiglio dell'Ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il Consiglio dell'Ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il Seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell'Albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.*

Ove non vi siano iscritti alla Sezione B, tutti i Consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla Sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla Sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la Prima e l'eventuale Seconda votazione. E' fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

Comma 5). *Il Consiglio dell'Ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al Consiglio Nazionale dell'Ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due Sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.*

Comma 6). *E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla Segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al Presidente del Seggio presso la sede del Seggio medesimo. Il Presidente del Seggio conserva la scheda nella sede del Seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente del Seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.*

(N.d.r. I Pubblici ufficiali competenti alla legalizzazione delle firme sono le categorie previste dall'art. 14 della L. 53/1990 che menziona "notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, Segretari della Procura della Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori comunali e funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia. Sono altresì competenti a eseguire le autenticazioni i Consiglieri provinciali e comunali che comunicano la propria disponibilità rispettivamente al Presidente della Provincia e al Sindaco).

Legge n. 56/1989 così come modificata dalla Legge n. 3/2018

.....omissis.....

Articolo 20. Elezione del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine.

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al Presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore ad un decimo degli iscritti.

13. Il seggio, a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Articolo 21. Composizione del Seggio elettorale.

2. Il Segretario del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine esercita le funzioni di Segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un Consigliere scelto dal Presidente dello stesso Consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Articolo 22. Votazione.

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del Consiglio dell'Ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono,

immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

3. *Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.*

4. *I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.*

Articolo 24. Adunanza del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine - Cariche.

1. *Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal Consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere.*

2. *Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'Ordine ed al Ministro della Salute ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.*

3. *Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il Presidente e il Vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.*

4. *Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il Presidente vota per ultimo.*

5. *In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del Presidente.*

Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine.

Il Tribunale o la Corte d'Appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'Ordine ed al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

DPR. 445/2000, articolo 38, comma 3:

Modalità di sottoscrizione delle istanze

3. *Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate in copia informatica per via telematica ovvero sottoscritte conferma digitale; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.*